Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 251

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 28 settembre 1973 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al merito civile

Il Presidente della Repubblica, con suo decreto 19 aprile 1972, sulla proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 4 della legge 20 giugno 1956, n. 658, ha conferito le seguenti ricompense al merito civile alle città ed alle persone sottoindicate, in riconoscimento delle azioni meritorie a fianco di ciascuna indicate.

MEDAGLIE D'ARGENTO

Al gonfalone della città di BARI, agosto-settembre 1971. — In occasione di un violentissimo incendio, sviluppatosi improvvisamente su una motonave passeggeri in prossimità della costa, la popolazione della città di Bari, con altissimo spirito di civismo e di sensibile solidarietà umana, che suscitava il commosso riconoscimento di autorità italiane e straniere, si prodigava nel recar soccorso e nell'assistere per più giorni amorevolmente i numerosissimi naufraghi.

Al gonfalone della città di BRINDISI, agosto-settembre 1971. — In occasione di un violentissimo incendio, sviluppatosi improvvisamente su una motonave passeggeri in prossimità della costa, la popolazione della città di Brindisi, con altissimo spirito di civismo e di sensibile solidarietà umana, che suscitava il commosso riconoscimento di autorità italiane e straniere, si prodigava nel recar soccorso e nell'assistere per più giorni amorevolmente i numerosissimi naufraghi.

Al gonfalone della città di MONOPOLI (Bari), agosto-settembre 1971. — In occasione di un violentissimo incendio, sviluppatosi improvvisamente su una motonave passeggeri in prossimità della costa, la popolazione della città di Monopoli, con altissimo spirito di civismo e di sensibile solidarietà umana, che suscitava il commosso riconoscimento di autorità italiane e straniere, si prodigava nel recar soccorso e nell'assistere per più giorni amorevolmente i numerosissimi naufraghi.

MEDAGLIE DI BRONZO

BORTOLUZZI dott. Giancarlo, l'11 settembre 1970 in Venezia. — In occasione di un violento nubifragio, si prodigava, con infaticabile slancio ed unitamente ad altri generosi, nelle operazioni di soccorso e di assistenza ai sinistrati.

ZOLDAN dott. Giuseppe, l'11 settembre 1970 in Venezia. — In occasione di un violento nubifragio, si prodigava, con infaticabile slancio ed unitamente ad altri generosi, nelle operazioni di soccorso e di assistenza ai sinistrati.

ENZO Silvana, l'11 settembre 1970 in Venezia. — In occasione di un violento nubifragio, si prodigava, con infaticabile slancio ed unitamente ad altri generosi, nelle operazioni di soccorso e di assistenza ai sinistrati.

(11029)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1972, n. 1206.

Istituzione dell'istituto tecnico per geometri di Venezia Mestre.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione tecnica;

Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, relativo agli orari ed ai programmi di insegnamento degli istituti tecnici;

Vista la legge 22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 507, relativo ai raggruppamenti di materie per gli istituti tecnici commerciali e per geometri;

Visto il decreto ministeriale 14 agosto 1964, relativo alla costituzione delle cattedre negli istituti tecnici commerciali e per geometri;

Considerato che dal 1° ottobre 1968 funziona di fatto l'istituto tecnico sotto indicato;

Ritenuta la necessità di regolarizzare tale situazione di fatto, determinata dalla urgenza di provvedere alla istruzione di un numero tale di alunni presenti in loco da richiedere l'improrogabile istituzione di un istituto tecnico per geometri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1968 è istituito l'istituto tecnico per geometri di Venezia-Mestre.

Art. 2.

I corsi completi, i posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso l'istituto di cui al precedente art. 1 sono indicati nella tabella I, allegata al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 3.

A decorrere dal 1° ottobre 1968 è soppressa la sezione per geometri presso l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri « F. Foscari » di Venezia-Mestre.

Nella tabella II, annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, sono indicati i corsi completi, i posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso l'istituto tecnico commerciale « F. Foscari » di Venezia-Mestre.

Art. 4.

Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'istituto di cui all'art. 1 è stabilito nella misura di L. 58.250.000 e quello dell'istituto tecnico commerciale « F. Foscari » di Venezia-Mestre in lire 124.250.000.

La spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1972

LEONE

MISASI — RUMOR — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1973
Atti di Governo, registro n. 260, foglio n. 9. — VALENTINI

TABELLA I

Tabella organica dell'istituto tecnico per geometri di Venezia-Mestre

Numero dei corsi completi: 2

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Presidenza senza insegnamento	1	—	—
Religione	—	1	—
Lingua italiana, storia ed educazione civica	2	—	Nella I e II classe di un corso
Lettere italiane, storia ed educazione civica	2	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Geografia e scienze naturali	1	—	Nelle classi dei due corsi
Lingua straniera	—	1	—
Matematica - Fisica ed esercitazioni	2	—	Nelle classi di un corso
Chimica ed esercitazioni	1	—	Nelle classi dei due corsi
Disegno tecnico ed architettonico (ruolo B)	1	—	Nelle classi dei due corsi
Elementi di agricoltura. Economia e contabilità. Estimo ed esercitazioni	2	—	Nelle classi di un corso
Costruzioni e disegno di costruzioni - Esercitazioni	2	—	Nelle classi di un corso
Topografia e disegno topografico - Esercitazioni	2	—	Nelle classi di un corso
Elementi di diritto	—	1	—

N.B — Le cattedre, costituite con orario inferiore alle 18 ore settimanali, saranno integrate da classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

TABELLA II

Tabella organica dell'istituto tecnico commerciale « F. Foscari » di Venezia-Mestre

Numero dei corsi completi: 4

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Presidenza senza insegnamento	1	—	—
Religione	—	2	—
Lingua italiana, storia ed educazione civica	4	—	Nella I e II classe di un corso
Lettere italiane, storia ed educazione civica	4	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Prima lingua straniera	2	—	Nelle classi di due corsi
Seconda lingua straniera	4	—	Nelle classi di un corso
Matematica, matematica finanziaria ed attuariale, statistica metodologica - Fisica	4	—	Nelle classi di un corso
Scienze naturali	—	1	—
Chimica e merceologia	1	—	Nelle classi dei quattro corsi
Geografia generale ed economica	2	—	Nelle II, III, IV e V classi di due corsi
Geografia generale	—	1	—
Ragioneria - Esercitazioni di ragioneria e di macchine contabili	4	—	Nelle classi di un corso
Computisteria e tecnica commerciale. Esercitazioni di calcolo computistico, di tecnica commerciale e di macchine calcolatrici	4	—	Nelle classi di un corso
Economia politica, scienza delle finanze e statistica economica - Diritto	4	—	Nelle classi di un corso
Dattilografia	—	1	—
Stenografia	1	—	Nelle classi dei quattro corsi
Stenografia (R.S.T.)	1	—	—

N.B. — Le cattedre, costituite con orario inferiore alle 18 ore settimanali, saranno integrate da classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore.

La presente tabella organica sostituisce la tabella annessa al decreto interministeriale 20 settembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1968, registro n. 86 **Pubblica istruzione, foglio n. 400.**

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1973, n. **570.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 50. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto l'insegnamento di: « Statistica sanitaria ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1973

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1973
Atti di Governo, registro n. 260, foglio n. 47. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA **25 luglio 1973, n. 571.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 94. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali è aggiunto il seguente:

Biochimica applicata.

Art. 102. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche è aggiunto il seguente:

Biochimica applicata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1973

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1973
Atti di Governo, registro n. 260, foglio n. 46. — VALENTINI

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1973.

Scioglimento del consiglio comunale di Petriano.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Petriano (Pesaro), al quale per legge sono assegnati 15 membri, risultò composto, in seguito alle elezioni del 7 giugno 1970, di due contrapposti schieramenti consiliari, il più numeroso dei quali composto da ben 10 consiglieri, risultava, però, diviso da contrasti interni.

Venne, pertanto, costituita una giunta minoritaria che, tuttavia, riuscì ad assicurare, per alcuni anni, pur tra contrasti e difficoltà, il governo del civico ente.

All'inizio del corrente anno sorgevano, però, gravi difficoltà in ordine alla approvazione del bilancio di previsione del 1973, che portato all'esame del consiglio nella seduta del 9 febbraio 1973, non riceveva infatti il necessario *quorum* di voti favorevoli.

Una successiva riunione consiliare fissata, per esaminare un nuovo schema di bilancio, per il giorno 28 febbraio 1973, termine entro il quale il suddetto adempimento avrebbe dovuto essere assolto, a norma dell'art. 4, primo comma, della legge 22 dicembre 1969, n. 964, risultava deserta.

La sezione di Pesaro del comitato regionale di controllo, pertanto, allo scopo di porre il consiglio di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dalla inosservanza di un preciso obbligo di legge, con provvedimento del 5 marzo u. s., fatto notificare a tutti i consiglieri, disponeva la convocazione d'ufficio del predetto consesso per il giorno 22 marzo 1973 ai fini dell'esame del bilancio, con l'esplicita avvertenza che, se non si fosse provveduto a detto adempimento entro il termine del 27 marzo 1973, sarebbero stati adottati i provvedimenti di rigore previsti dallo art. 4 della citata legge n. 964 del 1969.

Ma anche la suddetta seduta non aveva esito positivo, essendo andata deserta per mancanza del numero legale.

La sezione di Pesaro del comitato regionale di controllo, allora, ha nominato un commissario per l'approvazione del bilancio, in sostituzione del consiglio comunale inadempiente.

In data 18 aprile 1973 il predetto commissario regionale ha provveduto al suddetto adempimento.

Il prefetto di Pesaro, pertanto, ritenuto che nella specie si è verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma dell'art. 4 della menzionata legge 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso, del quale ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Al riguardo si osserva che la predetta amministrazione comunale non è riuscita a deliberare il bilancio preventivo per il 1973 malgrado l'assegnazione, da parte dell'organo di controllo, del termine previsto dalla legge n. 964 del 1969, con le modifiche di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638.

Tale carenza ha, in effetti, confermato l'esistenza di un prolungato stato di inefficienza funzionale determinata dalle divergenze che dividono quella rappresentanza elettiva.

Si ritiene, pertanto, che ricorrano le condizioni previste dal comma quinto del suspecificato art. 4, agli effetti dello scioglimento del consiglio comunale di Petriano.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza dell'8 giugno 1973.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Petriano (Pesaro) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune, nella persona del primo dirigente vice prefetto ispettore dott. Michele Ventura.

Roma, addì 12 settembre 1973

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Petriano (Pesaro) ha omesso di provvedere all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1973 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza dell'8 giugno 1973;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Petriano (Pesaro) è sciolto.

Art. 2.

Il primo dirigente vice prefetto ispettore dott. Michele Ventura è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 settembre 1973

LEONE

TAVIANI

(11368)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 agosto 1973.

Spostamento del periodo di svolgimento del « V Salone internazionale delle attività zootecniche - Eurocarne » di Verona.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito in legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7, sul trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di fiere e mostre;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1972 di approvazione del calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni nazionali ed internazionali per il 1973;

Visto il decreto ministeriale del 30 maggio 1973 col quale è stato autorizzato lo spostamento del periodo di svolgimento del « V Salone internazionale delle attività zootecniche - Eurocarne » di Verona dal 3-7 ottobre 1973 al 4-8 ottobre 1973;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di modificare il predetto calendario ufficiale;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Il calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni nazionali ed internazionali per il 1973 è modificato come appresso.

E' variato il periodo di svolgimento della manifestazione: Verona - V Salone internazionale delle attività zootecniche - 4-8 ottobre (anzichè 3-7 ottobre) decreto ministeriale 30 maggio 1973.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1973

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
RUMOR

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(11165)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1973.

Determinazione base per la commisurazione dei contributi dovuti all'I.N.P.S. per il personale assunto con contratto di diritto privato a tempo determinato dal Ministero degli affari esteri per essere inviato nei paesi in via di sviluppo ai fini della cooperazione tecnica.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 24 della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, sulla cooperazione tecnica con i paesi in via di sviluppo, con il quale viene stabilito che il personale assunto dal Ministero degli affari esteri con contratto di diritto privato a tempo determinato deve essere iscritto alle assicurazioni per la tubercolosi, per l'inva-

lidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e che i relativi contributi devono essere commisurati ad apposite retribuzioni convenzionali;

Ritenuto di dover determinare le predette retribuzioni convenzionali ai fini del versamento dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

Le retribuzioni convenzionali mensili da assumersi per il calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale nei riguardi del personale assunto con contratto di diritto privato a tempo determinato dal Ministero degli affari esteri per essere inviato nei paesi in via di sviluppo ai fini della cooperazione tecnica, sono determinate, in relazione alla diversa qualificazione, nelle seguenti misure:

	Retribuzione convenzionale mensile
Categoria A. — *Personale munito di laurea o di altro titolo di studio o qualificazione professionale equipollente.*	
A-1. Personale fornito di titolo di specializzazione o abilitato alla libera docenza universitaria ed avente una esperienza professionale non inferiore a 6 anni	630.000
Personale avente una esperienza professionale non inferiore a 12 anni	630.000
A-2. Personale fornito di titolo di specializzazione o abilitato alla libera docenza universitaria	550.000
Personale avente una esperienza professionale non inferiore a 6 anni	550.000
A-3. Personale non rientrante nelle precedenti classi A-1 e A-2 e con una esperienza professionale non inferiore a 3 anni	490.000
Categoria B. — *Personale munito di diploma di istruzione di II grado o di altri titoli di studio o di qualificazione professionale equipollente.*	
B-1. Personale munito di specializzazione e fornito di esperienza professionale non inferiore a 3 anni	420.000
Personale dotato di esperienza professionale non inferiore a 5 anni	420.000
B-2. Personale munito di specializzazione o fornito di esperienza professionale non inferiore a 2 anni	380.000
B-3. Personale non rientrante nelle precedenti classi B-1 e B-2	360.000
Categoria C. — *Personale tecnico qualificato sprovvisto dei titoli delle precedenti categorie A e B.*	
C-1. Con 5 anni di esperienza professionale	350.000
C-2. Con meno di 5 anni di esperienza professionale	310.000

Le suddette basi contributive sono comprensive del rateo della 13ª mensilità.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 maggio 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

p. *Il Ministro per il tesoro*
PICARDI

Il Ministro per gli affari esteri
MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1973
Registro n. 7 Lavoro e prev. soc., foglio n. 282

(11215)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1973.

Assistenza sanitaria E.N.P.A.S. al personale assunto con contratto di diritto privato a tempo determinato dal Ministero degli affari esteri per essere inviato nei paesi in via di sviluppo ai fini della cooperazione tecnica.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 3 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, modificato con l'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 febbraio 1948, n. 147, sulle istituzioni dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali;

Visto l'art. 24 della legge 15 dicembre 1971, n. 1222 sulla cooperazione tecnica con i paesi in via di sviluppo;

Visto l'art. 1 della legge 16 giugno 1951, n. 621, contenente modificazioni al sistema contributivo dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali;

Decreta:

Art. 1.

Il personale assunto con contratto di diritto privato a tempo determinato dal Ministero degli affari esteri per essere inviato nei paesi in via di sviluppo ai fini della cooperazione tecnica è ammesso a fruire delle prestazioni corrisposte dalla gestione sanitaria dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali.

Art. 2.

Le retribuzioni convenzionali mensili ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali nei riguardi del personale di cui al precedente art. 1, sono determinate, in relazione alla diversa qualificazione, nelle seguenti misure:

	Retribuzione convenzionale mensile
Categoria A. — *Personale munito di laurea o di altro titolo di studio o qualificazione professionale equipollente.*	
A-1. Personale fornito di titolo di specializzazione o abilitato alla libera docenza universitaria ed avente una esperienza professionale non inferiore a 6 anni	630.000
Personale avente una esperienza professionale non inferiore a 12 anni	630.000
A-2. Personale fornito di titolo di specializzazione o abilitato alla libera docenza universitaria	550.000
Personale avente una esperienza professionale non inferiore a 6 anni	550.000
A-3. Personale non rientrante nelle precedenti classi A-1 e A-2 e con una esperienza professionale non inferiore a 3 anni	490.000
Categoria B. — *Personale munito di diploma di istruzione di II grado o di altri titoli di studio o di qualificazione professionale equipollente.*	
B-1. Personale munito di specializzazione e fornito di esperienza professionale non inferiore a 3 anni	420.000
Personale dotato di esperienza professionale non inferiore a 5 anni	420.000

	Retribuzione convenzionale mensile
	—
B-2. Personale munito di specializzazione o fornito di esperienza professionale non inferiore a 2 anni	380.000
B-3. Personale non rientrante nelle precedenti classi B-1 e B-2	360.000

Categoria C. — *Personale tecnico qualificato sprovvisto dei titoli delle precedenti categorie A e B.*

C-1. Con 5 anni di esperienza professionale	350.000
C-2. Con meno di 5 anni di esperienza professionale	310.000

Le suddette basi contributive sono comprensive del rateo della 13a mensilità.

Art. 3.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 maggio 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

p. *Il Ministro per il tesoro*
PICARDI

Il Ministro per gli affari esteri
MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1973
Registro n. 7 Lavoro e prev. soc., foglio n. 281

(11216)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1973.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della pineta sita nei comuni di Donada e Contarina.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Rovigo per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 19 ottobre 1971, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona pinetata di Donada e Contarina (Rovigo);

Considerato che il verbale della suddetta commissione e stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge agli albi dei comuni di Donada e Contarina;

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dal sig. Giovanni Pregnolato, proprietario di terreni nel comune di Donada, dal sig. Siviero Gino ed altro, proprietari di terreni e fabbricati in comune di Donada, dal sindaco del comune di Contarina e da altri, proprietari tutti di terreni e fabbricati del comune di Contarina, opposizioni che si dichiarano respinte;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché la pineta di Donada e Contarina è costituita da dune sabbiose continentali rimaste entro la terraferma a seguito della colmatura dei tratti lagunari che venivano a formarsi col proseguire del fenomeno deltizio. Tali dune erano in origine, pressochè sprovviste di vegetazione arborea e per evitare che per l'azione del vento la sabbia venisse trasportata nei vicini centri abitati di Donada e Contarina e sui terreni agrari circostanti, l'amministrazione forestale ebbe ad iniziare nel 1939 notevoli interventi di rimboschimento che portarono alla formazione della pineta attuale. Tale soprassuolo di origine artificiale rappresenta, una associazione vegetale in via di formazione e che per progressivi studi evolutivi, deve raggiungere la sua completezza sul tipo della pineta di Ravenna e di altre, già affermatesi, del litorale Adriatico. Ogni intervento antropico che comporti l'introduzione di elementi di alterazione nei rapporti fra terreno, piano erbaceo, arbustivo e arboreo non può che portare a degradazione la ecosistenza nel suo complesso che si trova nella fase evolutiva iniziale. L'ecosistenza in argomento è costituita, la parte arborea da specie resinose che col verde perenne conferiscono una nota ornamentale e balsamica del paesaggio planitario, altrimenti uniforme e monotono, del tutto peculiare come quello esistente sul litorale di Porto Fossone, specialmente per il fatto che la specie dominante è il Pino domestico detto anche Pino italico riconosciuto quale pianta emblematica di Italia;

Decreta:

La zona pinetata sita nei territori dei comuni di Donada e Contarina ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

Comune di Donada:

a nord: dalla via Pio XII e dai mappali 105*d*, 529*a*/*b*, 303, 87, 273, 311, 380;

a ovest: dalla via Mazzini lungo il tratto comprendente i mappali 452, 326, 453, 539, 663, 657, 662, 661, 455, 461, 456, 465*a*/*b*/*c*, 510; inoltre dai confini del comune di Contarina lungo i compresi mappali 551*b*, 513*b*, 560, 646, 313*a*, 313*c*;

a sud: dai lati sud dei mappali 313*c* e 288;

a est: dalla via IV Novembre lungo i compresi mappali 288, 235, 178, 177, 167, 163, 162, 161, 160, 159, 158, 157, 156, 306, 642, 554, 596, 555, 313*f*, 313*a*, 313*c*/*d*, 551*b*, 267*a*, 296, 301, 302, 300, 550, 295, 264, 294, 299, 359, 243*a*, 244, 540*a*. 231, 229;

Comune di Contarina:

foglio 2: dal tratto di via Mazzini comprendenti i mappali numeri 328 e 53;

foglio 6: dal tratto di via Mazzini lungo i compresi mappali 444, 440, 418, 347, 346, 38, 516, 491, 490, 485, 526, 429, riprende il mappale 38 proseguendo coi mappali

139, 144, 451, 161, 170, 382, 179, 260, 174, 173, 172, 171, 373, 372, 371, 151, con il lato sud dei predetti mappali 139 e 38, verso il collettore padano e per finire con la linea di confine con il comune di Donada lungo il già citato mappale 38, ed il 506 e 328 del suddetto foglio 2.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Rovigo.

La soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che i comuni di Donada e Contarina provvedano alla affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto agli albi comunali entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che i comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 8 giugno 1973

p. *Il Ministro*: VALITUTTI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Rovigo

L'anno millenovecentosettantuno (1971) il giorno di martedì diciannove (19) del mese di ottobre, alle ore 11,15 si è riunita, presso la sede dell'amministrazione provinciale di Rovigo, la commissione prevista dall'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, « Protezione delle bellezze naturali », per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1) Esame proposta di vincolo della pineta di Donada-Contarina.

(*Omissis*).

La commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali, con 7 voti favorevoli e 2 astensioni, delibera di proporre al Ministero della pubblica istruzione di apporre il vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla zona della pineta di Donada e Contarina, come qui di seguito delimitata:

Comune di Donada:

a nord: dalla via Pio XII e dai mappali 105*d*, 529*a*/*b*, 303, 87, 273, 311, 380;

ad est: dalla via Mazzini lungo il tratto comprendente i mappali 452, 326, 453, 539, 663, 657, 662, 661, 455, 461, 456, 465*a*/*b*/*c*, 510; inoltre dai confini del comune di Contarina lungo i compresi mappali 551*b*, 513*b*, 560, 646, 313*a*, 313*c*;

a sud: dai lati sud dei mappali 313*c* e 288;

a est: dalla via IV Novembre lungo i compresi mappali 288, 235, 178, 177, 167, 163, 162, 161, 160, 159, 158, 157, 156, 306, 642, 554, 596, 555, 313*f*, 313*a*, 313*c*/*d*, 551*b*, 267*a*, 296, 301, 302, 300, 550, 295, 264, 294, 299, 359, 243*a*, 244, 540*a*, 231, 229.

Comune di Contarina:

foglio 2: dal tratto di via Mazzini comprendente i mappali numeri 328 e 53;

foglio 6: dal tratto di via Mazzini lungo i compresi mappali 444, 440, 418, 347, 346, 38, 516, 491, 490, 485, 526, 429, riprende il mappale 38 proseguendo coi mappali 139, 144, 451, 161, 170, 382, 179, 260, 174, 173, 172, 171, 373, 372, 371, 151, con il lato sud dei predetti mappali 139 e 38, verso il collettore padano e per finire con la linea di confine con il comune di Donada lungo il già citato mappale 38, ed il 506, 53 e 328 del suddetto foglio 2.

(*Omissis*).

(11267)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1973.

Nomina del vice presidente della Cassa di risparmio di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Ascoli Piceno, con sede in Ascoli Piceno, approvato con decreto ministeriale del 13 novembre 1970, modificato con decreti ministeriali del 29 novembre 1971 e del 12 ottobre 1972;

Visto il decreto ministeriale del 18 agosto 1966, con il quale il dott. Guido Cingoli venne nominato vice presidente della predetta Cassa;

Considerato che il menzionato nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'avv. Andrea Flaiani è nominato vice presidente della Cassa di risparmio di Ascoli Piceno, con sede in Ascoli Piceno, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1973

Il Ministro: MALAGODI

(11219)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1973.

Autorizzazione alla Banca popolare della Murgia, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Altamura, a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio di alcuni comuni, tutti in provincia di Bari, nonchè nel territorio del comune di Irsina, in provincia di Matera.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda presentata dalla Banca popolare della Murgia, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Altamura (Bari);

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 9 agosto 1962;

Considerato, inoltre, che la Banca d'Italia, nell'ambito delle competenze attribuitele dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 lu-

glio 1947, n. 691, ha accertato l'esistenza delle particolari esigenze economiche e creditizie di carattere locale, di cui alla delibera del predetto comitato in data 27 novembre 1970;

Decreta:

La Banca popolare della Murgia, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Altamura (Bari), è autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Altamura, Canosa, Corato, Gioia del Colle, Gravina di Puglia, Minervino Murge, Poggiorsini, Ruvo di Puglia, Santeramo in Colle e Spinazzola, in provincia di Bari, nonchè nel territorio del comune di Irsina, in provincia di Matera.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione potrà essere revocata con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora essa non abbia dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca popolare della Murgia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1973

Il Ministro: LA MALFA

(10991)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1973.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Vignola, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio al territorio di Salignano Nuovo, frazione del comune di Castelvetro di Modena e di Roccamalatina, frazione del comune di Guiglia, in provincia di Modena.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto in data 26 ottobre 1962, con il quale la Cassa di risparmio di Vignola, ente morale con sede in Vignola (Modena), è stata autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto e Vignola, tutti in provincia di Modena;

Vista la domanda presentata dalla cassa stessa;

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nella riunione del 9 agosto 1962;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Cassa di risparmio di Vignola, ente morale con sede in Vignola (Modena), con il decreto in data 26 ottobre 1962, di cui in premessa, è estesa al territorio di Salignano Nuovo, frazione del comune di Castelvetro di Modena, e di Roccamalatina, frazione del comune di Guiglia, in provincia di Modena.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quella citata in premessa potranno essere revocate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Cassa di risparmio di Vignola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1973

Il Ministro: LA MALFA

(10994)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1973.

Autorizzazione all'Istituto bancario italiano, società per azioni con sede in Milano, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio al territorio delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Puglie, nonchè al territorio della provincia di Pescara.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto in data 24 settembre 1971, con cui l'Istituto bancario italiano, società per azioni con sede in Milano, è stato autorizzato a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio delle regioni: Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Toscana, Lazio e Campania;

Vista la domanda presentata dall'istituto stesso;

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nella riunione del 18 novembre 1966;

Su proposta della Banca d'Italia;

Decreta:

L'autorizzazione concessa all'Istituto bancario italiano, società per azioni con sede in Milano, con il decreto in data 24 settembre 1971, di che in premessa, è estesa al territorio delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Puglie nonchè al territorio della provincia di Pescara.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quella citata in premessa,

potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte dell'Istituto bancario italiano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1973

Il Ministro: LA MALFA

(11068)

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1973.

Sostituzione di un membro in seno alla commissione regionale per la manodopera agricola del Trentino-Alto Adige.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7 convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede la istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale del 25 marzo 1972 con il quale è stata costituita la commissione regionale per la manodopera agricola del Trentino-Alto Adige;

Vista la nota n. 1612 del 13 agosto 1973 dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Trento con la quale viene chiesta la sostituzione del dott. Giorgio Zorzi, presidente del suddetto organo collegiale, perchè collocato a riposo, con il dott. Miglia Edvino, direttore dell'ufficio regionale del lavoro;

Decreta:

Il dott. Edvino Miglia, direttore dell'ufficio regionale del lavoro di Trento è chiamato a far parte della commissione regionale per la manodopera agricola del Trentino-Alto Adige, in sostituzione del dott. Giorgio Zorzi, in qualità di presidente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 settembre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(11170)

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1973.

Sostituzione di un membro in seno alla commissione regionale per la manodopera agricola della Calabria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede la istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale del 3 agosto 1971 con il quale è stata costituita la commissione regionale per la manodopera agricola della Calabria;

Vista la nota n. 4887 del 10 agosto 1973 dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Reggio Calabria con la quale viene chiesta la sostituzione del dott. Salvatore Saporito, presidente del suddetto organo collegiale, perchè collocato a riposo, con il dott. Matteo Longo, direttore dell'ufficio regionale del lavoro;

Decreta:

Il dott. Matteo Longo, direttore dell'ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria è chiamato a far parte della commissione regionale per la manodopera agricola della Calabria, in sostituzione del dott. Salvatore Saporito, in qualità di presidente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 settembre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(11176)

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1973.

Sostituzione di un membro in seno alla commissione regionale per la manodopera agricola della Campania.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede la istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale del 15 marzo 1971 con il quale è stata costituita la commissione regionale per la monodopera agricola della Campania;

Vista la nota n. 10773 del 31 luglio 1973 dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli con la quale viene chiesta la sostituzione del dott. Antonio Bandino, vice presidente del suddetto organo collegiale, perchè collocato a riposo, con il dott. Cosimo Rossi, vice direttore dell'ufficio regionale del lavoro;

Decreta:

Il dott. Cosimo Rossi, vice direttore dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli è chiamato a far parte della commissione regionale per la manodopera agricola della Campania, in sostituzione del dott. Antonio Bandino, con il compito di sostituire il presidente in caso di assenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 settembre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(11174)

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1973.

Sostituzione di un membro in seno alla commissione regionale per la manodopera agricola del Piemonte.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede la istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale del 15 marzo 1971 con il quale è stata costituita la commissione regionale per la monodopera agricola del Piemonte;

Vista la nota n. 6253 del 2 agosto 1973 dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Torino con la quale viene chiesta la sostituzione del dott. Renato Giorsetti, presidente del suddetto organo collegiale, perchè collocato a riposo, con il dott. Alberto Anitori, direttore dell'ufficio regionale del lavoro;

Decreta:

Il dott. Alberto Anitori, direttore dell'ufficio regionale del lavoro di Torino è chiamato a far parte della commissione regionale per la manodopera agricola del Piemonte, in sostituzione del dott. Renato Giorsetti, in qualità di presidente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 settembre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(11175)

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1973.

Proroga del termine previsto dal decreto ministeriale 21 dicembre 1972, riguardante il limite di contaminazione da mercurio del pesce e degli altri prodotti alimentari della pesca di provenienza estera.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, relativa alla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visti i propri decreti in data 14 dicembre 1971 e 21 dicembre 1972, concernenti il limite di contaminazione da mercurio del pesce e degli altri prodotti alimentari della pesca di provenienza estera;

Ritenuta l'opportunità di prorogare al 31 marzo 1974 il termine del 30 settembre 1973 previsto dal predetto decreto ministeriale del 21 dicembre 1972, in quanto sono ancora in corso approfonditi studi ed accertamenti necessari per orientare la soluzione definitiva del problema;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Il termine del 30 settembre 1973 previsto dal decreto ministeriale 21 dicembre 1972 perchè il pesce e gli altri prodotti alimentari della pesca di provenienza estera siano ammessi all'importazione, a condizione che il mercurio in essi contenuto non superi il limite di 0,7 milligrammi per kg., è prorogato al 31 marzo 1974.

Restano confermate tutte le disposizioni riportate nel decreto ministeriale 14 dicembre 1971.

Roma, addì 6 settembre 1973

Il Ministro: GUI

(11204)

ORDINANZA MINISTERIALE 24 settembre 1973.

Norme di polizia veterinaria per la prevenzione dell'afta epizootica da virus del tipo esotico Asia 1.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista l'ordinanza ministeriale 28 marzo 1967, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 3 aprile 1967, recante norme di polizia veterinaria per la prevenzione dell'afta epizootica da virus di tipi esotici;

Visto l'accordo a livello tecnico italo-turco per l'importazione in Italia di cavalli da macello pubblicizzato con circolare n. 172 del 19 ottobre 1970;

Considerato che l'attuale diffusione in Turchia e in Iran dell'afta epizootica da virus di tipo Asia 1 è tale da rendere necessario e urgente integrare con particolari, più rigorose misure di polizia veterinaria, le disposizioni contenute nell'ordinanza predetta;

Considerato che, tra i Paesi confinanti con la Turchia, non si conosce la situazione zoosanitaria dell'Iraq e della Siria;

Ordina:

Art. 1.

Nei confronti dell'intero territorio della Turchia, dell'Iran, dell'Iraq, della Siria, i divieti di cui agli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale 28 marzo 1967 sono estesi anche:

agli equini vivi e a tutti gli altri animali vivi;

alle carni e ai prodotti di origine animale delle specie non aftoso-sensibili, destinati all'alimentazione umana, che non siano sterilizzati in scatola;

alle carni, ai prodotti e agli avanzi di origine animale di qualsiasi specie, non destinati all'alimentazione umana, in qualsiasi condizione;

ai mangimi.

Art. 2.

La facoltà di deroga di cui all'art. 5 dell'ordinanza ministeriale 28 marzo 1967 prima citata può essere estesa anche agli animali e ai prodotti indicati nel precedente art. 1.

Art. 3.

Il rientro in Italia di animali di affezione a seguito di viaggiatori, di cavalli che abbiano partecipato a manifestazioni ippico-sportive e di animali appartenenti a circhi equestri che si trovino ancora nel territorio di uno dei Paesi indicati nel precedente art. 1 al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza — purchè venga documentata tale particolare circostanza — potrà essere preventivamente autorizzato dal Ministero della sanità sotto speciali condizioni sanitarie cautelative.

Art. 4.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed andrà in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 24 settembre 1973

Il Ministro: GUI

(11383)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 28-PA ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati due punzoni recanti il marchio di identificazione « 28-PA », a suo tempo assegnato alla ditta Schiavone Luigi, con sede in Palermo, via Maqueda n. 228.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dell'altro analogo punzone già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone suddetto a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Palermo.

(11110)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 60-PA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati due punzoni recanti il marchio di identificazione « 60-PA », a suo tempo assegnato alla ditta Mazzola Tommaso, con sede in Palermo, via Villa Rosa n. 34.

(11103)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 64-PA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati due punzoni recanti il marchio di identificazione « 64-PA », a suo tempo assegnato alla ditta Averna Antonino, con sede in Palermo, via Maqueda n. 144.

(11104)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 21-PA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 21-PA », a suo tempo assegnato alla ditta F.lli Mignosi, con sede in Palermo, via Olivuzza n. 33

(11105)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 83-VA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 83-VA », a suo tempo assegnato alla ditta Bonicalzi Antonietto Marino, con sede in Gallarate (Varese), via Bellinzona n. 6.

(11106)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 108-VA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati due punzoni recanti il marchio di identificazione « 108-VA », a suo tempo assegnato alla ditta Ferrario Telmo, con sede in Gallarate (Varese), via Montenero n. 30.

(11107)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 54-VA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati quattro punzoni recanti il marchio di identificazione « 54-VA », a suo tempo assegnato alla ditta Colombo Leonardo, con sede in Gallarate (Varese), via Bronzetti n. 15.

(11108)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 543-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati quattro punzoni recanti il marchio di identificazione « 543-VI », a suo tempo assegnato alla ditta Pinton Valentino, con sede in Isola Vicentina (Vicenza), via Roma n. 45.

(11109)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 626-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 626-MI », a suo tempo assegnato alla ditta Bagioli Oliviero, con sede in Milano, via Gran Sasso n. 10.

(11184)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 749-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati cinque punzoni recanti il marchio di identificazione « 749-MI », a suo tempo assegnato alla ditta Manzoni Cesare, con sede in Milano, via Ferrini n. 11.

(11188)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 181-NA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati quattro punzoni recanti il marchio di identificazione « 181-NA », a suo tempo assegnato alla ditta Chiantone Salvatore, con sede in Napoli, via Casciari alla Loggia n. 26.

(11189)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 4-NO »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 4-NO », a suo tempo assegnato alla ditta Del Conte Giovanni, con sede in Novara, via D'Enricis n. 3.

(11190)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 653-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati due punzoni recanti il marchio di identificazione « 653-MI », a suo tempo assegnato alla ditta Farina Michele, con sede in Milano, via Calvairate n. 3.

(11185)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 671-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati quattro punzoni recanti il marchio di identificazione « 671-MI », a suo tempo assegnato alla ditta Cervone Luigi, con sede in Milano, via M. Bianchi n. 101.

(11186)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 685-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati quattro punzoni recanti il marchio di identificazione « 685-MI », a suo tempo assegnato alla ditta Mambretti Giancarlo, con sede in Milano, via Principe Eugenio n. 27.

(11187)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 118-TO ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 118-TO », a suo tempo assegnato alla ditta Mandosso Valentino, con sede in Torino, via Martiri Libertà, n. 36.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dell'altro analogo punzone già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone suddetto a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Torino.

(11111)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento del consorzio di miglioramento agrario fitosanitario « CO.DI.PRO.A. », con sede in Ferrara

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 3289, in data 30 agosto 1973, al consorzio di miglioramento agrario fitosanitario, con sede in Ferrara « CO.DI.PRO.A. », è stata riconosciuta, ai sensi dell'art. 15 della legge 25 maggio 1970, n. 364, l'idoneità a svolgere attività di difesa attiva e passiva delle produzioni intensive dalle avversità atmosferiche.

Con lo stesso provvedimento è stato approvato, con modifiche, lo statuto consortile.

(11237)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1972, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1972, registro numero 996, foglio n. 163, il ricorso straordinario proposto dal sig. Beccati Espedito, collocatore di 1ª classe, cessato dal servizio per raggiunti limiti di età dal 1° agosto 1967, avverso il provvedimento con il quale il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ha comunicato al predetto ex dipendente che egli non aveva maturato gli anni necessari per il conferimento del diritto a pensione, è stato accolto e, in conseguenza, il decreto ministeriale 24 marzo 1969, n. 2618, registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1969, registro n. 728, foglio n. 53, va annullato.

(11074)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° luglio 1972 al 30 giugno 1973 alla importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1009/67 (settore zucchero), a norma del regolamento (CEE) numero 1321/72.

(in lire italiane per tonnellata metrica)

Dal 1° luglio 1972 al 31 dicembre 1972

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo
12.04		Barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche, disseccate o in polvere; canne da zucchero:	
		A. Barbabietole da zucchero:	
	02	I. fresche	9.337,50
	03	II. disseccate o in polvere	32.106,25
	04	B. canne da zucchero	6.418,75

Dal 1° gennaio 1973 al 30 giugno 1973

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo
12.04		Barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche, disseccate o in polvere; canne da zucchero:	
		A. barbabietole da zucchero:	
	12.04-110	I. fresche	9.337,50
	12.04-150	II. disseccate o in polvere	32.106,25
	12.04-300	B. canne da zucchero	6.418,75

(11242)

Importi del prelievo di 1 chilogrammo di saccarosio da utilizzare per il calcolo dei prelievi applicabili, dal 1° gennaio 1973 al 30 giugno 1973, all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'allegato I al regolamento (CEE) n. 865/68 (settore prodotti trasformati a base di ortofrutticoli), a norma dei regolamenti (CEE) n. 2819/72 e n. 797/73 (1).

Importo del prelievo di 1 kg di saccarosio, in lire italiane	
dal 1° gennaio 1973 al 31 marzo 1973	dal 1° aprile 1973 al 30 giugno 1973
50,95	32,56

(1) Non sono soggette ai prelievi le importazioni dei prodotti sottospecificati originari degli Stati africani e malgascio associati (SAMA) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM), della Repubblica unita di Tanzania, della Repubblica dell'Uganda o della Repubblica del Kenya:

conserve di ananassi della v.d. 20.06-B-II-a-5-aa e 20.06-B-II-b-5-aa;

succo di ananassi della v.d. 20.07-B-II-b-5-aa;

conserve di miscugli di ananassi, di papaia e di granadiglia delle v.d. ex 20.06-B-II-a-8 ed ex 20.06-B-II-b-8;

miscugli di succo di ananassi, di papaia e di granadiglia della v.d. ex 20.07-B-II-b-8-bb-alfa.

(11243)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della seconda cattedra di fisiologia umana presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna, è vacante la seconda cattedra di fisiologia umana, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(11372)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'ufficio italiano dei cambi ha dato istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche agenti a fungere da agenzie di questa con le seguenti circolari:

A/289 del 31 luglio 1973 relativa ai regolamenti anticipati di importazione di merci e di prestazioni di servizi - Utilizzo dei « conti valutari ».

A/290 del 3 agosto 1973 relativa agli investimenti di capitali italiani all'estero - fondi comuni di investimento autorizzati ad operare in Italia.

(11097)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 181

Corso dei cambi del 25 settembre 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	564,75	564,75	566 —	564,75	564 —	564,70	564,60	564,75	564,75	564,75
Dollaro canadese	560,50	560,50	560 —	560,50	559 —	560,30	560,25	560,50	560,50	560,50
Franco svizzero	187,75	187,75	187,95	187,75	187,40	187,70	187,75	187,75	187,75	187,75
Corona danese	98,66	98,66	98,70	98,66	99 —	98,60	98,69	98,66	98,66	98,65
Corona norvegese	102,94	102,94	103 —	102,94	102 —	102,90	102,95	102,94	102,94	102,94
Corona svedese	134,94	134,63	135 —	134,94	134,50	134,60	134,90	134,94	134,63	134,63
Fiorino olandese	223,30	223,30	223,50	223,30	222 —	223,20	223,35	223,30	223,30	223,30
Franco belga	15,4860	15,486	15,4850	15,4860	15,46	15,50	15,4850	15,4860	15,48	15,48
Franco francese	134,63	134,63	134,85	134,63	133 —	134,60	134,59	134,63	134,63	134,63
Lira sterlina	1367,60	1367,60	1367,25	1367,60	1365 —	1367,50	1367,25	1367,60	1367,60	1367,60
Marco germanico	233,80	233,80	233,25	233,80	233,80	233,80	233,55	233,80	233,80	233,80
Scellino austriaco	31,60	31,61	31,63	31,60	31,50	31,60	31,55	31,60	31,60	31,60
Escudo portoghese	24,30	24,30	24,30	24,30	24,20	24,20	24,28	24,30	24,30	24,30
Peseta spagnola	9,9540	9,954	9,99	9,9540	9,94	9,90	9,9575	9,9540	9,95	9,95
Yen giapponese	2,1320	2,132	2,14	2,1320	2,14	2,13	2,1350	2,1320	2,13	2,13

Media dei titoli del 25 settembre 1973

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	108,175
Redimibile 3,50 % 1934	99,65
» 3,50 % (Ricostruzione)	90,075
» 5 % (Ricostruzione)	95,20
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,675
» 5 % (Città di Trieste)	95,10
» 5 % (Beni esteri)	93,725
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	93,90
» 5,50 % » » 1968-83	91,95
» 5,50 % » » 1969-84	96,025
» 6 % » » 1970-85	98,65
» 6 % » » 1971-86	98,55
» 6 % » » 1972-87	98,25
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,075
» » » 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	98,85
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,45
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,55
» 5 % (» 1° aprile 1978)	94,525
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,60
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,20

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 settembre 1973

Valuta	Cambio
Dollaro USA	564,675
Dollaro canadese	560,375
Franco svizzero	187,75
Corona danese	98,675
Corona norvegese	102,945
Corona svedese	134,92
Fiorino olandese	223,325
Franco belga	15,485
Franco francese	134,61
Lira sterlina	1367,425
Marco germanico	233,675
Scellino austriaco	31,575
Escudo portoghese	24,29
Peseta spagnola	9,956
Yen giapponese	2,133

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL LAZIO

Bando di concorso per la esecuzione di opere artistiche per le nuove sedi della pretura penale, della pretura civile e del tribunale penale in piazzale Clodio - Roma.

Art. 1.

Il provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio ai sensi della legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata con la legge 3 marzo 1960, n. 237, bandisce un concorso pubblico tra gli artisti italiani per la ideazione e la esecuzione di pannelli di vetro artistico lavorato a mano ed un'opera di scultura in metallo o pietra come appresso indicato, destinati alle nuove sedi della pretura penale, della pretura civile e del tribunale penale in piazzale Clodio - Roma.

Art. 2.

Descrizione delle opere

A) *Pannelli in vetro artistico aule udienza.*

Realizzazione di venticinque pannelli di vetro artistico lavorato a mano da apporre a mo' di schermo davanti alle finestre delle aule di udienza del tribunale penale, della pretura penale e dell'aula magna del tribunale nella nuova città giudiziaria di Roma.

Tali pannelli dovranno assumere oltre all'aspetto vero e proprio di arredo artistico, anche la funzione di impedire ai raggi del sole il fenomeno di abbagliamento.

Essi dovranno essere di vetro lavorato artisticamente in combinazione con elementi metallici che, oltre all'aspetto artistico, soddisfino anche la funzione statica autoportante.

In particolare si prescrive:

che le superfici dei pannelli dovranno richiamarsi, per quanto possibile, all'aspetto delle facciate esterne dei fabbricati;

che le strutture di sostegno non siano visibili dalla parte interna delle aule; con i supporti possibilmente fusi nel gioco della composizione artistica dell'opera;

che con il prezzo a corpo si intende compensato l'artista di ogni onere per dare l'opera finita e collocata in opera in ogni sua parte compresi gli eventuali ripristini murari e rifinimenti vari;

che durante il corso dei lavori di montaggio delle opere non si dovrà intralciare il funzionamento delle aule di udienza e che quindi lo svolgimento dei lavori dovrà essere coordinato con le esigenze che verranno di volta in volta prospettate dalla autorità giudiziaria;

che le opere dianzi descritte (paragrafo *A*) sono divise in quattro gruppi come sottoelencate:

1° *gruppo*: sette pannelli in vetro artistico di cui uno da installare nell'aula magna del tribunale penale da circa ml. 15,20 × 1,50 di altezza e sei nelle aule di udienza del primo piano del tribunale penale da circa ml. 9,00 × 1,10 di altezza.

Compenso a corpo per i detti sette pannelli in vetro artistico del 1° gruppo per complessive L. 29.000.000.

2° *gruppo*: sei pannelli in vetro artistico lavorato a mano nelle aule di udienza site al secondo piano nelle aule del tribunale da circa ml. 9,00 × 1,00 di altezza.

Compenso a corpo per i detti sei pannelli in vetro artistico del 2° gruppo L. 24.000.000.

3° *gruppo*: sei pannelli nelle aule di udienza primo piano pretura penale (lato pretura civile) da ml. 9,00 × 1,10 di altezza circa.

Compenso a corpo per i detti pannelli in vetro artistico lavorato a mano del 3° gruppo L. 24.000.000.

4° *gruppo*: sei pannelli in vetro lavorato a meno nelle aule di udienza del secondo piano pretura penale (lato via Rossetti) da circa ml. 9,00 × 1,10 di altezza.

Compenso a corpo per i detti sei pannelli in vetro artistico lavorato a mano del 4° gruppo L. 24.000.000.

B) *Pannello in vetro artistico scalone centrale tribunale penale.*

5° *gruppo*: realizzazione di un pannello in vetro artistico delle dimensioni da ml. 27,00 × 3,40 circa posto in opera nell'apposito vano tra lo scalone centrale e gli ascensori per il pubblico del tribunale penale. Detto pannello, anche ad elementi, dovrà essere realizzato con una struttura autoportante di metallo e con la parte in vetro fuso con dette strutture in modo che l'opera raggiunga quegli aspetti stilistici e artistici di una vera e propria opera d'arte. Il concorrente è libero di usare forme e colori a suo gradimento, tenendo conto dell'ambiente e degli elementi strutturali ivi esistenti.

Il prezzo complessivo a corpo delle opere del paragrafo *B*) è di L. 47.000.000.

Per i particolari esecutivi di aggancio e di sostegno dei pannelli artistici sono predisposti dai progettisti dei disegni che verranno forniti a richiesta dei concorrenti. I detti particolari sono indicativi e i concorrenti sono liberi di proporre e studiare soluzioni diverse di carattere tecnico e artistico in funzione dell'opera proposta.

C) *Opera di scultura in metallo o pietra.*

6° *gruppo*: realizzazione di un'opera in metallo o in pietra a tema libero. L'opera dovrà avere l'altezza massima di m. 2,40 compreso il basamento e dovrà essere ubicata nello spazio sud-ovest delle preture. Il prezzo a corpo complessivo dell'opera del paragrafo *C*) 6° gruppo è di L. 12.000.000.

I bozzetti delle opere artistiche di cui ai paragrafi *A*) e *B*) dovranno essere eseguiti con materiali idonei in scala 1 : 10 e corredati da un particolare esecutivo al vero delle dimensioni di ml. 0,70 × 1,00, nonchè da campionatura delle lavorazioni delle parti in vetro e delle strutture ed infine da una relazione illustrativa sia sulle lavorazioni che sulle caratteristiche dei materiali da impiegare per la lavorazione dell'opera proposta. I bozzetti del paragrafo *C*) dovranno essere eseguiti in qualsiasi materiale e nel rapporto 1 : 5.

Art. 3.

Ogni bozzetto per le opere d'arte dovrà essere firmato dall'artista e dovrà essere accompagnato da una dichiarazione redatta in carta da bollo da L. 500 pure firmata, la quale dovrà contenere la esplicita affermazione che l'artista ha preso esatta cognizione dei luoghi ove dovranno essere ubicate le opere e accetta pienamente tutte le condizioni contenute nello schema di lettera di impegno, che potrà essere richiesta secondo le indicazioni di cui al successivo art. 9.

In detta dichiarazione si dovrà altresì affermare che il compenso per la esecuzione delle opere indicate al precedente art. 2 viene considerato a tutti gli effetti pienamente remunerativo di tutti gli oneri e condizioni specificati nella citata lettera di impegno. Ciascun bozzetto dovrà portare la seguente intestazione generale:

« Concorso per le opere artistiche da eseguirsi nelle nuove sedi della pretura penale, della pretura civile e del tribunale al piazzale Clodio in Roma », e la chiara indicazione del numero d'ordine dell'opera cui il bozzetto si riferisce secondo l'elencazione di cui all'art. 2.

Art. 4.

Ogni artista partecipante al concorso delle opere di cui all'art. 2 potrà concorrere per una o più opere e per ciascuna di esse dovrà presentare un bozzetto ed un particolare delle campionature e gli elaborati richiesti dall'art. 2 suddetto.

Art. 5.

Gli elaborati dovranno pervenire a cura, spese e rischio dei concorrenti presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio, via Monzambano n. 10, Roma, entro e non oltre le ore 12 (dodici) del 120° giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il termine non sarà prorogabile.

Gli elaborati che dovessero pervenire all'indirizzo suddetto dopo trascorso il termine sopraindicato, non saranno presi in esame, ma trattenuti a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla chiusura del concorso. Decorsa detta scadenza il provveditorato non risponderà degli elaborati non ritirati.

Art. 6.

Gli elaborati verranno esaminati e giudicati da una commissione che sarà formata secondo le vigenti disposizioni della legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 237.

Art. 7.

La commissione giudicatrice formerà per ogni opera la graduatoria degli elaborati con esclusione di quelli ritenuti non idonei, restando precisato che l'elaborato che risulterà al primo posto sarà dichiarato vincitore.

I criteri di giudizio saranno insindacabilmente fondati sullo esame comparativo degli elementi tecnici, estetici ed artistici dei singoli bozzetti nell'intento di assicurare la migliore riuscita dell'opera.

Gli artisti presentatori dei bozzetti vincitori si dovranno intendere compensati con l'affidamento della esecuzione dell'opera. Ad essi verrà corrisposto, con le modalità di pagamento indicate nello schema di lettera di impegno che potrà essere richiesto secondo le indicazioni di cui al successivo art. 9, il compenso a fianco di ciascuna opera indicato all'art. 2 per ciascun gruppo di opere. Detti compensi sono comprensivi di tutti gli oneri specificati nella citata lettera di impegno. Nessun compenso verrà corrisposto, e per nessun motivo, agli artisti presentatori dei bozzetti non vincitori.

Qualora, ad insindacabile giudizio della commissione, nessuno dei bozzetti presentati per una o più opere, sia ritenuto meritevole di realizzazione, l'Amministrazione si riserva la facoltà più ampia di provvedere a questa mediante ulteriore concorso da bandire eventualmente anche per la esecuzione di opere diverse da quelle del presente bando.

L'esito del concorso verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 8.

I bozzetti non prescelti rimarranno di proprietà dei rispettivi autori e dovranno essere ritirati entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'esito del concorso.

Decorso tale termine il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio non risponderà degli elaborati non ritirati e procederà al loro disfacimento. Quelli prescelti rimarranno invece di proprietà dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Art. 9.

I vincitori del concorso dovranno presentare entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso, il certificato di cittadinanza italiana ad attestazione del requisito richiesto dall'art. 1 del presente bando.

Ad essi sarà affidato l'incarico della esecuzione delle opere sulla base delle condizioni indicate in uno schema di lettera di impegno di cui, previa specificazione dell'opera cui l'artista intende concorrere, potrà essere richiesta copia all'Ufficio speciale del genio civile per le opere edilizia della capitale, via Monzambano n. 10, Roma, direttamente o a mezzo di incaricato.

A richiesta, detto ufficio invierà a mezzo raccomandata lo schema di cui sopra, ma non risponderà di eventuali ritardi o disguidi. Presso lo stesso ufficio potranno essere assunte tutte le informazioni o precisazioni ritenute utili e si potranno altresì richiedere copie degli esistenti disegni (piante, prospetti e sezioni) relativi agli ambienti nei quali le opere dovranno essere collocate.

Art. 10.

La partecipazione al concorso impone l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando di concorso che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il provveditore: RUBERTO

(11118)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso a trecentosessantadue posti di operatore ULA.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale del 16 febbraio 1972, ULA/1208/A/1628, concernente l'integrazione e suddivisione in sottocommissioni della commissione esaminatrice del concorso a trecentosessantadue posti di operatore in prova del personale dell'esercizio per gli uffici locali della Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che l'ispettore generale Fei dott. Lorenzo, membro della 6ª sottocommissione ha chiesto di essere esonerato dall'incarico, per cui si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il direttore di sezione Gesualdi dott. Generoso è nominato membro della 6ª sottocommissione esaminatrice del concorso a trecentosessantadue posti di operatore in prova del personale dell'esercizio per gli uffici locali della Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, in sostituzione dell'ispettore generale Fei dott. Lorenzo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1972

Il Ministro: GIOIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1973
Registro n. 36, foglio n. 195

(11327)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Rettifica ed aggiornamento dell'elenco dei primari ospedalieri che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami nazionali e regionali di idoneità e di quelli di assunzione del personale sanitario con funzioni di diagnosi e cura.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti in data 20 giugno 1972, 31 luglio 1972, 9 settembre 1972, 19 dicembre 1972 e 26 gennaio 1973;

Accertato che non sono stati inseriti negli elenchi delle rispettive discipline i seguenti primari ospedalieri di ruolo:

Armenise prof. Bartolomeo, neurochirurgia;
Marogna prof. Lodovico, chirurgo generale;
Spanedda prof. Mario, medicina generale;
Donato dott. Mario, immuno-ematologia e servizio trasfusionale;
Cucurachi prof. Luigi, geriatria;
Rucci dott. Francesco Saverio, anestesia e rianimazione;
Dughi dott. Mario, anestesia e rianimazione;
Pece prof. Gerardo, ostetricia e ginecologia;
Vulterini prof. Sergio, medicina generale;
Crisci prof. Edoardo, chirurgia di urgenza;
Nichele prof. Ermenegildo, pediatria;
Forleo prof. Cataldo Romano, ostetricia;
Fallica prof. Giuseppe, oculistica;
Passamonti dott. Giorgio, otorinolaringoiatria;
Casella prof. Enzo, odontoiatria e stomatologia;
Catalano prof. Rocco, anestesia e rianimazione;
Santambrogio dott. Paolo, laboratorio ed analisi chimico-cliniche e microbiologiche;
La Greca dott. Giulio, ematologia;
Bergami prof. Franco, chirurgia pediatrica;
Bonito prof. Gastone, laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;
Cesarini prof. Michele, radiologia;
Costici prof. Mario, ortopedia e traumatologia;
Gianturco prof. Franco, anestesia e rianimazione;
Maggi prof. Carlo, oculistica;
Pinelli prof. Virgilio, otorinolaringoiatria;
Rosselli prof. Domenico, chirurgia plastica;
Rossoni prof. Cesare, pediatria;
Russo prof. Aldo, malattie infettive;
Sagù Serafin prof. Giorgio, pediatria;
Ungari prof. Camillo, pediatria;
Curatolo prof. Dino, pediatria;
Luppi prof. Leone, anatomia ed istologia patologica;
De Matteis prof. Donato, cardiologia;
Bagolan prof. Paolo, chirurgia generale;
Cammisa prof. Mario, radiologia;
Gasparrini prof. Giuseppe, laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;
Ficola prof. Federico, ortopedia e traumatologia;
Lotti prof. Francesco, pediatria;
Pavone prof. Giuseppe Bruno, ostetricia e ginecologia;
Pretto prof. Graziano, otorinolaringoiatria;
Valeri prof. Franco, anestesia e rianimazione;

Accertato che:

la sede nella quale presta servizio il prof. Civino Angelo è l'ospedale regionale di Lecce e non già l'ospedale di Chieti;

il prof. Storniello Giuseppe è primario di ruolo di anatomia ed istologia patologica, e non di laboratorio ed analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

il prof. Pinna Candido non è primario di ruolo di chirurgia pediatrica;

il prof. Alzona Luigi è primario di ruolo di cardiologia e non già di medicina generale;

il dott. Cheli Enrico presta servizio di ruolo come primario pediatra presso l'ospedale «Regina Margherita» di Roma e non già presso l'ospedale civile degli infermi di Carpi;

il prof. Gardin non è primario di ruolo di medicina generale bensì di ostetricia e ginecologia;

il prof. De Sando Tommaso è primario di ruolo di chirurgia generale e non già di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;

il cognome del primario di cui al n. 239 dell'elenco di pediatria è Bandettini e non già Bandetti;

il nominativo esatto del primario di cui al n. 662 dell'elenco di chirurgia generale è Rock Teonillo e non già Teo Rock;

la disciplina nella quale presta servizio il prof. Muzii Giovanni è radiologia e non già medicina nucleare;

la categoria degli ospedali riuniti «G. Melacrino ed F. Bianchi» di Reggio Calabria è regionale e non già provinciale;

il nome del prof. Carlon è Adolfo e non Aldo;

il cognome del primario di cui al n. 105 dell'elenco di ortopedia e traumatologia è Falzi e non Falsi e la data di nascita è 26 luglio 1930 e non già 27 luglio 1930;

il cognome del primario di cui al n. 483 dell'elenco di radiologia è Zamella e non già Zanella;

Rilevate le necessità di apportare le conseguenti modifiche nei termini sopra indicati ai precedenti decreti;

Decreta:

Vengono inseriti negli elenchi delle rispettive discipline:

al n. 25 dell'elenco di neurochirurgia il prof. Armenise Bartolomeo, nato il 27 marzo 1933 a Bari - primario di ruolo presso l'ospedale Vito Fazzi di Lecce - regionale;

al n. 738 dell'elenco di chirurgia generale il prof. Marogna Lodovico, nato il 13 dicembre 1928 a Modica - primario di ruolo presso l'ospedale Alivesi di Ittiri - zonale;

al n. 753 dell'elenco di medicina generale il prof. Spaneddda Mario, nato il 20 agosto 1933 a Ossi - primario di ruolo presso l'ospedale Alivesi di Ittiri - zonale;

al n. 30 dell'elenco di immuno-ematologia e servizio trasfusionale, il prof. Donato Mario, nato il 19 maggio 1928 a Reggio Calabria - primario di ruolo presso l'ospedale regionale di Reggio Calabria;

al n. 42 dell'elenco di geriatria il prof. Cucurachi Luigi, nato a S. Pietro Vernotico il 16 novembre 1923 - primario di ruolo presso l'ospedale Vito Fazzi di Lecce - regionale;

al n. 231 dell'elenco di anestesia e rianimazione, il professore Rucci Francesco Saverio, nato il 21 ottobre 1935 a Chieti - primario di ruolo presso l'ospedale civile Umberto I di Frosinone - zonale;

il prof. Dughi Mario, nato il 2 agosto 1922 a Dello - primario di ruolo presso l'ospedale S. Orsola di Brescia - zonale;

al n. 372 dell'elenco di ostetricia e ginecologia il prof. Pece Gerardo, nato il 30 aprile 1923 e Sondrio - primario di ruolo presso l'ospedale generale di Chioggia - provinciale;

al n. 754 dell'elenco di medicina generale il prof. Vulterrini Sergio, nato il 12 ottobre 1921 a Bologna - primario di medicina generale presso l'ospedale S. Giovanni Calibita di Roma - zonale;

al n. 29 dell'elenco di chirurgia di urgenza il prof. Crisci Edoardo, nato il 30 maggio 1918 a Fontana Liri - primario di ruolo presso l'ospedale S. Giovanni Calibita di Roma - zonale;

al n. 240 dell'elenco di pediatria, il prof. Nichele Ermenegildo, nato a Mason V. l'11 ottobre 1913 - primario di ruolo presso l'ospedale S. Giovanni Calibita di Roma - zonale;

al n. 373 dell'elenco di ostetricia e ginecologia il prof. Forleo Cataldo Romano, nato il 12 novembre 1933 a Bologna - primario di ruolo presso l'ospedale S. Giovanni Calibita di Roma - zonale;

al n. 44 dell'elenco di oculistica il prof. Fallica Giuseppe, nato il 29 luglio 1905 a Palagonda - primario di ruolo presso l'ospedale S. Giovanni Calibita di Roma - zonale;

al n. 180 dell'elenco di otorinolaringoiatria il prof. Passamonti Giorgio, nato il 6 novembre 1922 a Roseto A. - primario di ruolo presso l'ospedale S. Giovanni Calibita di Roma - zonale;

al n. 44 dell'elenco di odontoiatria e stomatologia il professore Casella Enzo, nato il 10 luglio 1914 a Livorno - primario di ruolo presso l'ospedale S. Giovanni Calibita di Roma - zonale;

al n. 233 dell'elenco di anestesia e rianimazione il professore Catalano Rocco, nato il 29 maggio 1930 ad Orsogna - primario di ruolo presso l'ospedale S. Giovanni Calibita di Roma - zonale;

al n. 755 dell'elenco di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche il prof. Santambrogio Paolo, nato a Roma il 14 dicembre 1907 - primario di ruolo presso l'ospedale S. Giovanni Calibita di Roma - zonale;

al n. 21 dell'elenco di ematologia il prof. La Greca Giulio, nato il 5 marzo 1923 a Roma - primario di ruolo presso l'ospedale S. Giovanni Calibita di Roma - zonale;

al n. 740 dell'elenco di chirurgia pediatrica il prof. Bergami Franco, nato il 13 dicembre 1925 a Roma - primario di ruolo presso l'ospedale del Bambino Gesù di Roma - regionale;

al n. 240 dell'elenco di laboratorio ed analisi chimico-cliniche e microbiologiche il prof. Bonito Gastone, nato il 14 febbraio 1926 ad Avellino - primario di ruolo presso l'ospedale del Bambino Gesù di Roma - regionale;

al n. 487 dell'elenco di radiologia il prof. Cesarini Michele, nato il 2 novembre 1904 a Castiglion del Lago - primario di ruolo presso l'ospedale del Bambino Gesù di Roma - regionale;

al n. 295 dell'elenco di ortopedia e traumatologia il professore Costici Mario, nato il 19 maggio 1923 a Osimo - primario di ruolo presso l'ospedale del Bambino Gesù di Roma - regionale;

al n. 234 dell'elenco di anestesia e rianimazione, il professore Gianturco Franco, nato il 9 agosto 1926 a Napoli - primario di ruolo presso l'ospedale del Bambino Gesù di Roma - regionale;

al n. 156 dell'elenco di oculistica il prof. Maggi Carlo, nato il 29 settembre 1922 a Montorio al Vomano - primario di ruolo presso l'ospedale del Bambino Gesù di Roma - regionale;

al n. 180 dell'elenco di otorinolaringoiatria il prof. Pinelli Virgilio, nato il 6 maggio 1923 a Ferentino - primario dell'ospedale del Bambino Gesù di Roma - regionale;

al n. 21 dell'elenco di chirurgia plastica il prof. Rosselli Domenico, nato l'8 marzo 1915 a San Remo - primario di ruolo presso l'ospedale del Bambino Gesù di Roma - regionale;

al n. 241 dell'elenco di pediatria il prof. Rossoni Cesare, nato il 28 maggio 1922 ad Alacri - primario di ruolo presso l'ospedale del Bambino Gesù di Roma - regionale;

al n. 42 dell'elenco di malattie infettive il prof. Russo Aldo, nato l'11 gennaio 1922 a Matera - primario di ruolo presso l'ospedale del Bambino Gesù di Roma - regionale;

al n. 242 dell'elenco di pediatria il prof. Saguì Serafin Giorgio, nato a Roma l'1 aprile 1922 - primario di ruolo presso l'ospedale del Bambino Gesù di Roma - regionale;

al n. 243 dell'elenco di pediatria il prof. Ungari Camillo, nato il 1° dicembre 1908 a Collescipoli - primario di ruolo presso l'ospedale del Bambino Gesù di Roma - regionale;

al n. 244 dell'elenco di pediatria il prof. Curatolo Dino, nato il 15 aprile 1920 a Foggia - primario di ruolo presso gli ospedali riuniti di Foggia - regionale;

al n. 83 dell'elenco di anatomia ed istologia patologica il prof. Luppi Leone, nato il 4 gennaio 1926 a Ferrara - primario di ruolo presso gli ospedali riuniti di Foggia - regionale;

al n. 68 dell'elenco di cardiologia il prof. De Matteis Donato, nato il 6 aprile 1933 a Foggia - primario di ruolo presso gli ospedali riuniti di Foggia - regionale;

al n. 741 dell'elenco di chirurgia generale il prof. Bagolan Paolo, nato a Camisano il 7 marzo 1915 - primario di ruolo presso l'ospedale di S. Giovanni Rotondo - provinciale;

al n. 23 dell'elenco di radiologia il prof. Cammisa Mario, nato il 3 dicembre 1930 a Roma - primario di ruolo presso gli ospedali riuniti di Foggia - provinciale;

al n. 69 dell'elenco di laboratorio ed analisi chimico-cliniche e microbiologiche il prof. Gasparrini Giuseppe, nato il 10 novembre 1934 ad Ascoli Satriano - primario di ruolo presso gli ospedali riuniti di Foggia - provinciale;

al n. 296 dell'elenco di ortopedia e traumatologia il professore Ficola Federico, nato il 7 maggio 1924 a Fara Sabina - primario di ruolo presso gli ospedali riuniti di Foggia - provinciale;

al n. 89 dell'elenco di pediatria il prof. Zotti Francesco, nato il 7 ottobre 1923 a Bologna - primario di ruolo presso gli ospedali riuniti di Foggia - provinciale;

al n. 374 dell'elenco di ostetricia e ginecologia il prof. Pavone Giuseppe Bruno, nato l'8 dicembre 1933 a Trivento - primario di ruolo presso gli ospedali riuniti di Foggia - provinciale;

al n. 181 dell'elenco di otorinolaringoiatria il prof. Pretto Graziano, nato il 18 luglio 1936 a Pressana - primario di ruolo degli ospedali riuniti di Foggia - provinciale;

al n. 235 dell'elenco di anestesia e rianimazione il professore Valeri Franco, nato il 12 ottobre 1930 a Strangolagalli - primario di ruolo presso gli ospedali riuniti di Foggia - provinciale;

la sede nella quale presta servizio il prof. Civino Angelo è: ospedale generale regionale di Lecce;

il prof. Storniello Giuseppe è primario di ruolo di anatomia e istologia patologica e viene depennato dal n. 272 dell'elenco di laboratorio ed analisi chimico-cliniche e microbiologiche ed inserito al n. 236 dell'elenco di anatomia ed istologia patologica;

viene depennato dal n. 14 dell'elenco di chirurgia pediatrica il prof. Pinna Candido;

il prof. Alzona Luigi è primario di ruolo di cardiologia; viene depennato dal n. 10 dell'elenco di medicina generale ed inserito al n. 14 dell'elenco di cardiologia;

la sede presso cui presta servizio il prof. Cheli Enrico è: l'ospedale Regina Margherita di Roma - regionale;

il prof. Gardin Luigi è primario di ruolo di ostetricia e ginecologia; viene depennato dal n. 345 dell'elenco di medicina generale ed inserito al n. 375 dell'elenco di ostetricia e ginecologia;

il prof. De Sando Tommaso è primario di ruolo di chirurgia generale; viene depennato dal n. 8 dell'elenco di chirurgia d'urgenza ed inserito con il n. 585 nell'elenco di chirurgia generale;

l'esatto cognome del primario di cui al n. 662 dell'elenco di chirurgia generale è Rock Teonillo;

il prof. Muzii Giovanni è primario di ruolo di radiologia; viene depennato dal n. 137 dell'elenco di medicina nucleare ed inserito con il n. 488 nell'elenco di radiologia;

la categoria degli ospedali riuniti « G. Melacrino ed F. Bianchi » di Reggio Calabria, è regionale;

l'esatto nominativo del prof. Carlon è: Adolfo;

il cognome del primario di cui al n. 105 dell'elenco di ortopedia e traumatologia è Falzi; la data di nascita è 26 luglio 1930;

il cognome del primario di cui al n. 483 dell'elenco di radiologia, è: Zamella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1973

Il Ministro: Gui

(11249)

Errata-corrige

Nel decreto ministeriale 11 agosto 1973, concernente la « modifica degli elenchi dei primari di radiologia e fisioterapia idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 23 agosto 1973, all'art. 1, dove è scritto: « De Pascali Vito », leggasi: « De Pascalis Vito ».

(11251)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2188 Div. 1ª del 10 aprile 1970, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1969;

Visti i verbali rassegnati dalla commissione giudicatrice del concorso anzidetto e riconosciutane la regolarità;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Leggio Antonino . . . . . . punti 60,495
2. Trecroci Giuseppe . . . . . . » 60,042
3. Bombardieri Francesco . . . . . » 59,368
4. Scordo Giuseppe . . . . . . » 58,182
5. Demartino Amedeo . . . . . . » 56,669
6. Ioculano Luigi . . . . » 56,500
7. Oliva Pietro . . . . » 55,407
8. Talamo Filippo . . . . » 54,991
9. Polimeni Ferdinando . . . . . » 54,255
10. Tenio Enrico . . . . » 53,562
11. Stilo Giovanni . . . . » 53,485
12. Arcà Ferdinando . . . . . . » 51,293
13. Tripodi Gaetano . . . . . . » 51,216
14. Zoccali Domenico . . . . . . » 51,046
15. Alagna Domenico . . . . . . » 50,336
16. Bosco Antonino . . . . . . » 49,236
17. Carteri Gino . . . . » 49,213
18. Pellegrino Giuseppe . . . . . . » 49,057
19. Spinelli Francesco . . . . . . » 47,533
20. Lucà Felice . . . . » 46,401
21. Idone Rocco . . . . » 46,271
22. Lucà Mario . . . . » 45,767
23. Palermiti Francesco . . . . . . » 45,529
24. Imbalzano Giuseppe . . . . . . » 44,343
25. Suraci Stefano . . . . » 44,040
26. Ierace Cosimo . . . . » 43,939
27. Nucera Francesco . . . . . . » 43,760
28. Ceratti Stefano . . . . » 42,000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia, nel « Bollettino Ufficiale » della regione Calabria, all'albo di questo ufficio e dei comuni interessati.

Reggio Calabria, addì 10 settembre 1973

Il medico provinciale: Lania

(11257)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 13 agosto 1973, n. **25.**

Nuovo finanziamento della legge provinciale 1° aprile 1971, n. 5, concernente interventi a favore dell'artigianato.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 36 ***del* 21 *agosto* 1973**)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Per i fini di cui alla legge provinciale 1° aprile 1971, n. 5, e successive modificazioni, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di L. 80.000.000 annui per la durata di dieci anni a partire dall'esercizio finanziario 1973, da erogarsi secondo le norme della stessa legge provinciale n. 5 e successive modificazioni.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia, in misura di L. 80.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1982.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere di L. 80.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1973 si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della spesa - tabella *B* - per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 3.

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B* - per l'esercizio finanziario 1973, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 5900 - Categ. XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso L. 80.000.000

In aumento:

Cap. 5140 - Categ. X. — Fondo per interventi a favore dell'artigianato (leggi provinciali 1° aprile 1971, n. 5, 22 novembre 1971, n. 14, e 12 agosto 1972, numero 10) L. 80.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 13 agosto 1973

Il presidente della giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(11026)

LEGGE PROVINCIALE 13 agosto 1973, n. 26.

Variante al piano regolatore generale del comune di Trento.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 21 *agosto* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' approvata la seguente variante al piano regolatore generale del comune di Trento, approvato con legge provinciale 11 novembre 1968, n. 20:

1) variante alla tavola 6 del piano regolatore generale, come da apposita tavola in scala 1:5000;

2) relazione illustrativa della variante.

L'originale della rappresentazione grafica di cui al n. 1, firmato dal sindaco di Trento e dal presidente della giunta provinciale, è depositato presso gli uffici del consiglio provinciale. Copia autentica di essa e depositata presso gli uffici del comune di Trento a libera visione del pubblico. Altra copia è trasmessa alla giunta provinciale.

La relazione illustrativa di cui al n. 2 è allegata alla presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 13 agosto 1973

Il presidente della giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(11027)

LEGGE PROVINCIALE 13 agosto 1973, n. 27.

Ulteriore finanziamento della legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 28, concernente provvedimenti per promuovere e potenziare gli impianti delle cooperative agricole e le opere di miglioramento fondiario.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 21 *agosto* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione dei contributi previsti dalla legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 28, sono autorizzati i seguenti limiti di impegno:

L. 50.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1973;
L. 50.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1974.

Le relative annualità saranno iscritte nello stato di previsione della spesa della provincia in misura di L. 50.000.000 per l'esercizio finanziario 1973, di L. 100.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1987 e di L. 50.000.000 per l'esercizio finanziario 1988.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere di L. 50.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1973, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della spesa - tabella *B* - per il medesimo esercizio finanziario.

Alla copertura del maggior onere di L. 50.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1974, si farà fronte con una quota, di pari importo, delle disponibilità di bilancio derivanti, a partire dal medesimo esercizio finanziario, **dalla cessazione dell'onere annuo di lire** 50.000.000 autorizzato con l'art. 5 della legge provinciale concernente « Provvidenze per l'industria estrattiva ».

Art. 3.

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B* - per l'esercizio finanziario 1973, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 5900 - Categ. XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . L. 50.000.000

In aumento:

Cap. 4421 - Categ. X — Provvedimenti per promuovere gli impianti delle cooperative agricole e le opere di miglioramento fondiario (legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 28) . . . . L. 50.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 13 agosto 1973

Il presidente della giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(11028)

LEGGE PROVINCIALE 19 agosto 1973, n. 28.

Provvedimenti in favore dell'assistenza agli anziani e delle amministrazioni ospedaliere, nonchè per l'esecuzione di programmi annuali di opere pubbliche.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 37 *del 28 agosto* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELL'ASSISTENZA AGLI ANZIANI

Capo I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.

I servizi di assistenza agli anziani devono tendere a favorire il superamento delle difficoltà derivanti dalla vecchiaia ed il mantenimento della autonomia delle persone in età avanzata, nella prospettiva di assicurare a tutti i cittadini un'esistenza libera e dignitosa.

Le forme di assistenza aperta di tipo domiciliare devono, di regola, essere preferite.

Art. 2.

Gli anziani possono fruire dei servizi ad essi destinati indipendentemente dalle loro condizioni economiche e sociali.

Agli stessi servizi possono accedere anche persone inabili od in stato di bisogno.

Capo II

INTERVENTI PER AGEVOLARE L'ASSISTENZA APERTA A FAVORE DI PERSONE ANZIANE

Art. 3.

Per assistenza aperta si intende quella prestata in centri di assistenza o di soggiorno od a domicilio al fine di garantire l'autonomia delle persone anziane e degli altri utenti il servizio.

Art. 4.

La giunta provinciale è autorizzata a concorrere nelle spese sostenute da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, da fondazioni ed istituzioni amministrative dagli ECA, da comuni e loro consorzi, per l'assistenza aperta a favore di persone anziane.

Il contributo provinciale sarà commisurato al numero delle persone assistite e non potrà superare la misura del 90% della spesa riconosciuta ammissibile per ciascuna iniziativa.

Art. 5.

Per beneficiare del contributo di cui all'art. 4 gli enti interessati devono presentare alla giunta provinciale, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui la richiesta di contributo si riferisce, apposita domanda, corredata da copia della deliberazione del rispettivo consiglio di amministrazione o consiglio comunale o assemblea consorziale concernente la spesa ed il relativo piano di finanziamento.

Va altresì presentata la relazione illustrativa della attività che si intende svolgere ed il preventivo di spesa.

Art. 6.

La giunta provinciale dispone, con propria deliberazione, la concessione del contributo di cui al presente capo.

Il contributo è corrisposto direttamente all'ente interessato nel modo seguente:

un terzo nel mese di gennaio;

un terzo entro il mese di agosto, dietro presentazione di rendiconto delle spese sostenute entro il primo semestre dell'anno;

il saldo, dietro presentazione del rendiconto della gestione cui il contributo si riferisce.

Art. 7.

Per il 1973 le domande di cui al precedente art. 5 devono pervenire alla giunta provinciale entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed i contributi di cui all'art. 6 sono corrisposti in un'unica soluzione, dietro presentazione della documentazione attestante l'avvenuta spesa.

Capo III

INTERVENTI RELATIVI AD IMMOBILI DESTINATI A CASE DI RIPOSO ED A CENTRI DI ASSISTENZA O DI SOGGIORNO PER PERSONE ANZIANE

Art. 8.

Agli effetti della presente legge sono considerati:

a) case di riposo, gli edifici o complessi di edifici, comunque denominati, che sono destinati ad accogliere anche temporaneamente con trattamento convittuale persone che più non esercitino, per raggiunti limiti di età o per invalidità, alcuna attività professionale pubblica o privata, o che si trovino in stato di bisogno;

b) centri di assistenza o di soggiorno, i locali in cui le persone anziane o in stato di bisogno possono, durante il giorno, usufruire di servizi sociali, di svago, di ristoro e di altre prestazioni connesse alla loro condizione.

Art. 9.

Al fine di agevolare la costruzione, la ricostruzione, il riattamento ed il completamento di immobili destinati a case di riposo od a centri di assistenza o di soggiorno, la giunta provinciale è autorizzata a concedere agli enti di cui all'art. 4:

a) un contributo in conto capitale fino al 45 % della spesa riconosciuta ammissibile;

b) un contributo costante annuo ventennale non superiore al 5 % per la parte di spesa ammessa non coperta dal contributo in conto capitale.

Il cumulo dei contributi di cui alle lettere *a*) e *b*) con altre provvidenze, ottenute dall'ente beneficiario, è consentito entro il limite massimo della spesa ammessa.

Art. 10.

Le domande per ottenere le provvidenze di cui all'articolo precedente, sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente richiedente, devono essere presentate alla giunta provinciale entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Alle stesse devono essere allegati i seguenti documenti:

a) copia della deliberazione dell'organo competente, dalla quale appaia l'impegno all'esecuzione dell'opera condizionatamente alla concessione del contributo;

b) relazione illustrativa dell'opera;

c) preventivo sommario di spesa;

d) piano finanziario dell'opera;

e) una dichiarazione in ordine ad altre eventuali provvidenze ottenute.

Art. 11.

La giunta provinciale, entro due mesi dalla scadenza del termine di cui al precedente articolo, predispone un programma delle opere da ammettere ai contributi previsti dal presente capo.

Art. 12.

I contributi sono concessi con deliberazione della giunta provinciale, sentito in linea tecnico-amministrativa il parere espresso, in deroga alla legge regionale 25 novembre 1963, n. 31, da apposita commissione, dietro presentazione del progetto esecutivo, che deve comprendere i seguenti atti:

a) relazione tecnica;

b) disegni;

c) computo metrico estimativo;

d) capitolato speciale d'appalto o foglio di patti e prescrizioni nei casi di appalto a trattativa privata o di esecuzione in economia;

e) piano di finanziamento;

f) una dichiarazione in ordine ad altre eventuali provvidenze ottenute.

La commissione di cui al comma precedente è nominata dalla giunta provinciale ed è così composta:

a) l'assessore al quale è attribuita la materia della assistenza, che la presiede;

b) un ingegnere di ruolo della provincia, di qualifica non inferiore a quella di ingegnere di divisione;

c) un ingegnere civile;

d) un architetto ed un assistente sociale del comprensorio ove hanno sede le opere ammesse a contributo;

e) un medico in possesso della specializzazione in geriatria;

f) un funzionario appartenente al ruolo amministrativo della provincia;

g) il direttore del servizio sociale del ruolo speciale degli assistenti sociali della provincia.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario della provincia.

Per la validità delle deliberazioni della commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Ai componenti ed al Segretario della commissione saranno corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modificazioni.

Art. 13.

L'approvazione dei progetti delle opere contemplate nel presente capo equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e indifferibilità.

Art. 14.

Il contributo di cui alla lettera *a*) dell'art. 9 può essere corrisposto in un'unica soluzione dopo l'accertamento della regolare esecuzione dell'opera, oppure in corso di opera, mediante acconti, fino ai tre quarti dell'ammontare del contributo con-

cesso, in base agli stati di avanzamento dei lavori; in tale ultimo caso il rimanente ultimo quarto è corrisposto dopo l'accertamento della regolare esecuzione dell'opera.

Il contributo di cui alla lettera *b*) dell'art. 9 è corrisposto in due semestralità, con decorrenza dal 30 giugno o dal 31 dicembre successivo alla data della deliberazione di concessione del contributo medesimo, direttamente all'ente beneficiario, oppure, su richiesta dello stesso, all'Istituto di credito mutuante.

Art. 15.

Gli enti beneficiari dei contributi devono impegnarsi a non mutare, per il periodo di 25 anni, la destinazione a casa di riposo o a centro di assistenza per persone anziane delle opere finanziate, senza il consenso della giunta provinciale.

Nel caso in cui la destinazione venga mutata senza il consenso predetto, il contributo concesso viene revocato. Il recupero del contributo erogato avviene ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Capo IV

INTERVENTI PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE O ARREDAMENTI DESTINATI A CASE DI RIPOSO OD A CENTRI DI ASSISTENZA O DI SOGGIORNO PER ANZIANI

Art. 16.

La provincia autonoma di Trento è autorizzata a concedere, agli enti di cui al predecente art. 4, un contributo fino all'80 % della spesa riconosciuta ammissibile per l'acquisto di attrezzature, apparecchiature o arredamenti destinati a case di riposo od a centri di assistenza o di soggiorno per anziani.

Art. 17.

Per beneficiare dei contributi di cui all'articolo precedente gli enti interessati devono presentare alla giunta provinciale apposita domanda corredata da copia della deliberazione del rispettivo consiglio di amministrazione o consiglio comunale o assemblea consorziale concernente la spesa e il relativo piano di finanziamento.

Va altresì presentata la relazione illustrativa delle attrezzature, apparecchiature o arredamenti che si indendono acquistare e il preventivo di spesa.

Art. 18.

La giunta provinciale dispone, con propria deliberazione, la concessione del contributo di cui al presente capo.

Il contributo è corrisposto direttamente all'ente interessato dietro presentazione della documentazione attestante l'avvenuta spesa.

Capo V

PREPARAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI

Art. 19.

La giunta provinciale è autorizzata a concedere agli enti di cui al precedente art. 4 contributi o sussidi a finanziamento di iniziative idonee alla preparazione o all'aggiornamento degli addetti ai servizi di assistenza agli anziani.

Art. 20.

Per essere ammessi ai benefici di cui all'articolo precedente, gli enti interessati devono presentare alla giunta provinciale apposita domanda, corredata da copia della deliberazione del rispettivo consiglio di amministrazione o consiglio comunale o assemblea consorziale concernente la spesa ed il relativo piano di finanziamento.

Va altresì presentata la relazione illustrativa dell'iniziativa ed il preventivo di spesa.

Art. 21.

La giunta provinciale dispone con propria deliberazione la concessione dei benefici di cui al presente capo. Essi sono corrisposti direttamente all'ente interessato dietro presentazione della documentazione attestante l'avvenuta spesa.

TITOLO II

PROVVIDENZE A FAVORE DELLE AMMINISTRAZIONI OSPEDALIERE

Capo I

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE DERIVANTI DALLA COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO ED ACQUISTO DI IMMOBILI O STRUTTURE DESTINATI ALL'ASSISTENZA OSPEDALIERA

Art. 22.

La provincia autonoma di Trento è autorizzata a concedere alle amministrazioni ospedaliere, per la durata massima di anni 20, un contributo costante fino al 5 % delle spese che le amministrazioni interessate affrontano per la costruzione, ampliamento od acquisto di immobili o di strutture da destinare all'assistenza ospedaliera.

Possono essere ammesse ai benefici del presente capo quelle spese, o parte di esse, che non hanno beneficiato di provvidenze concesse in virtù di leggi dello Stato, della Regione o della provincia autonoma di Trento.

Art. 23.

Per beneficiare del contributo di cui all'articolo precedente, le amministrazioni ospedaliere devono presentare alla giunta provinciale apposita domanda corredata da copia della deliberazione del consiglio di amministrazione concernente la spesa ed il relativo piano finanziario.

Va altresì presentato:

a) il progetto esecutivo dell'intera opera con le indicazioni di eventuali stralci ove trattasi di costruzione di strutture;

b) la planimetria e la perizia di stima dell'immobile, ove trattasi di acquisto di beni immobiliari.

Art. 24.

La giunta provinciale, sentito in linea tecnico-amministrativa il parere espresso, in deroga alla legge regionale 25 novembre 1963, n. 31, da apposita commissione, procede all'approvazione del progetto o della perizia di stima e dispone la concessione del contributo.

La commissione di cui al comma precedente è nominata dalla giunta provinciale ed è così composta:

a) l'assessore al quale è attribuita la materia dell'assistenza ospedaliera, che la presiede;

b) un ingegnere di ruolo della provincia di qualifica non inferiore a quella di ingegnere di divisione;

c) un ingegnere civile;

d) un architetto;

e) un sovraintendente o un direttore sanitario di ruolo di ospedale regionale o provinciale;

f) un medico in possesso della libera docenza o della specializzazione in igiene, o igiene e tecnica ospedaliera, o igiene e medicina preventiva;

g) un funzionario della provincia appartenente al ruolo amministrativo.

Le funzioni del segretario della commissione sono esercitate da un funzionario della provincia.

Per la validità delle deliberazioni della commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti, uno dei quali deve comunque essere un componente medico.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Ai componenti ed al segretario della commissione saranno corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modificazioni.

Art. 25.

Il contributo provinciale è corrisposto direttamente all'amministrazione ospedaliera dietro presentazione di documentazione attestante l'avvenuta spesa, in caso di acquisto di beni immobili o, in caso di costruzione, di certificazione di inizio, di prosecuzione o di fine dei lavori.

Qualora la spesa ammessa a contributo venisse finanziata con un mutuo contratto presso un istituto a ciò abilitato, a richiesta dell'amministrazione ospedaliera il contributo potrà essere corrisposto a detto istituto, previa attestazione di questo ultimo dell'avvenuto pagamento del rateo o dei ratei afferenti la corrispondente annualità, al netto dell'annualità del contributo provinciale.

Resta fermo per l'amministrazione ospedaliera l'obbligo previsto dal primo comma del presente articolo.

Art. 26.

Spetta all'ufficio tecnico provinciale l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori ultimati in conformità al progetto approvato.

Qualsiasi modificazione quantitativa e qualitativa del progetto, che comporti un aumento della spesa preventivata ed approvata, pari o superiore al 5 %, dovrà essere autorizzata dalla giunta provinciale. L'inosservanza di tale adempimento comporta la revoca dei benefici concessi.

Capo II

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE O ARREDAMENTI RELATIVI ALL'ATTIVITA' OSPEDALIERA

Art. 27.

La provincia autonoma di Trento è autorizzata a concedere alle amministrazioni ospedaliere un contributo fino all'80 % della spesa riconosciuta ammissibile per l'acquisto di attrezzature, apparecchiature o arredamenti relativi all'attività ospedaliera.

Art. 28.

Per beneficiare dei contributi di cui all'articolo precedente, le amministrazioni ospedaliere devono presentare alla giunta provinciale apposita domanda corredata da copia della deliberazione del consiglio di amministrazione concernente la spesa ed il relativo piano di finanziamento.

Va altresì presentata la relazione illustrativa del sovraintendente o del direttore sanitario dell'ospedale ed il preventivo di spesa.

Art. 29.

La giunta provinciale dispone con propria deliberazione la concessione del contributo di cui al presente capo.

I contributi di cui al primo comma sono corrisposti direttamente all'amministrazione ospedaliera dietro presentazione di documentazione attestante l'avvenuta spesa.

Capo III

GARANZIE DEI MUTUI CONTRATTI O CONTRAENDI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE OSPEDALIERE

Art. 30.

I mutui contratti o contraendi dalle amministrazioni ospedaliere con la Cassa depositi e prestiti o con qualsiasi Istituto, autorizzato a concedere finanziamenti garantiti da delegazioni, possono essere garantiti per capitale ed interessi della provincia autonoma di Trento.

Art. 31.

Qualora la provincia, a seguito della prestata garanzia, abbia dovuto procedere a pagamenti per inadempienza dell'amministrazione ospedaliera, l'assessore provinciale per le finanze è autorizzato a prelevare dal tesoriere dell'amministrazione stessa, sulle somme di spettanza di quest'ultima, con ordine di riscossione costituente titolo valido di liberazione del tesoriere medesimo, un importo pari alle rate, scadute e non pagate, dei mutuati garantiti.

Per i recuperi delle somme di cui al precedente comma saranno istituiti appositi capitoli nello stato di previsione dell'entrata della provincia per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1993.

A detti capitoli sarà disposta l'iscrizione di somme di importo pari agli accertamenti di cui al primo comma.

TITOLO III

ULTERIORI INTERVENTI PER L'ESECUZIONE DI PROGRAMMI ANNUALI DI OPERE PUBBLICHE

Art. 32.

Per i fini di cui alla legge provinciale 14 agosto 1972, n. 14, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 100 milioni annui per la durata di 20 anni a partire dall'esercizio finanziario 1973.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1992.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 33.

Nella prima applicazione della presente legge le domande di contributo dovranno essere presentate entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

Le domande presentate in base alle leggi provinciali 14 agosto 1972, n. 14, e 22 gennaio 1973, n. 2, sono utilizzate ai fini della predisposizione dei programmi annuali.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 34.

Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4 della presente legge, è autorizzato lo stanziamento annuo di lire 100.000.000 a partire dall'esercizio finanziario 1973.

I fondi di cui al precedente comma, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 35.

Per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all'art. 9, lettera *a*) della presente legge, è autorizzato lo stanziamento di L. 810.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1973.

I fondi di cui al precedente comma, se eventualmente non impegnati nel corso del presente esercizio, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 36.

Per la concessione dei contributi in conto interesse di cui all'art. 9, lettera *b*), della presente legge, è autorizzato il limite di impegno di L. 50.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1973.

Le relative annualità saranno iscritte nello stato di previsione della spesa della provincia, in misura di L. 50.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1992.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 37.

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 16 della presente legge, è autorizzato lo stanziamento di L. 185.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1973.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nel corso del presente esercizio, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 38.

Per la concessione dei contributi o sussidi di cui all'art. 19 della presente legge, è autorizzato lo stanziamento annuo di L. 5.000.000 a partire dall'esercizio finanziario 1973.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 39.

Per la concessione dei contributi in conto interesse di cui all'art. 22 della presente legge, è autorizzato il limite di impegno di L. 125.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1973.

Le relative annualità saranno iscritte nello stato di previsione della spesa della provincia in misura di L. 125.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1992.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 40.

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 27 della presente legge, è autorizzato lo stanziamento di L. 1.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1973.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nel corso del presente esercizio, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 41.

Per il rischio derivante dalle garanzie di cui all'art. 31 della presente legge, è autorizzato lo stanziamento di L. 150.000.000 annui per la durata di anni 20, a partire dall'esercizio finanziario 1974.

Le relative annualità saranno iscritte nello stato di previsione della spesa della provincia in misura di L. 150.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1993.

Art. 42.

Alla copertura dell'onere di L. 2.375.000.000 derivante dalla applicazione degli articoli 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1973, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della spesa - tabella *B* - per il medesimo esercizio finanziario.

Alla copertura dell'eventuale onere di L. 150.000.000 derivante dalla concessione della garanzie di cui all'art. 31 della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1974, si farà fronte con una quota, di pari importo, delle disponibilità di bilancio derivanti, a partire dal medesimo esercizio finanziario, della cessazione dell'onere annuo di L. 1.000.000.000 autorizzato con l'art. 40 della presente legge.

Al maggior onere annuo valutato in lire 1 milione derivante dall'applicazione degli articoli 12 e 24 della presente legge, si farà fronte mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 2950 dello stato di previsione della spesa - tabella *B* - per l'esercizio finanziario 1973.

Per gli esercizi successivi, si provvederà con lo stanziamento delle somme occorrenti negli appositi capitoli di bilancio

Art 43.

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B* - per lo esercizio finanziario 1973, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 2950 - Categ. VII. — Fondo di riserva per sopperire a deficienti impostazioni di bilancio	L.	1.000.000
Cap. 5900 - Categ. XIV — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso	»	2.375.000.000
Totale variazioni in diminuzione	L.	2.376.000.000

In aumento:

Cap. 50 - Categ. VII. — Competenze a membri di consigli, comitati, commissioni, indennità, compensi e rimborso spese anche al personale di altre amministrazioni e ad estranei per studi, servizi e prestazioni resi nell'interesse della provincia	L.	1.000.000
Cap. 4150 - Categ. X. — Spesa per la concessione di contributi costanti per l'esecuzione di opere pubbliche a comuni, consorzi tra comuni, E.C.A., fondazioni ed istituzioni amministrate dagli E.C.A., *istituzioni pubbliche di assistenza* e beneficenza, società cooperative ed altri Enti, associazioni e comitati aventi finalità di pubblica utilità (leggi regionali 5 novembre 1968, n. 40, 30 giugno 1969, n. 1, 20 novembre 1970, n. 26, 12 luglio 1971, n. 16 e leggi provinciali 14 agosto 1972, n. 14, 22 gennaio 1973, n. 2)	L.	100.000.000

Di nuova istituzione:

Rubrica XI - ASSISTENZA AGLI ANZIANI

Cap. 1750 - Categ. III. — Interventi per agevolare l'assistenza a favore di persone anziane	»	100.000.000
Cap. 1752 - Categ. III. — Contributi o sussidi a favore di istituzioni che esercitano l'assistenza e la beneficenza, per favorire le iniziative di preparazione ed aggiornamento degli addetti ai servizi di assistenza agli anziani	»	5.000.000
Cap. 3843 - Categ. X. — Contributi alle amministrazioni ospedaliere per l'acquisto di attrezzature o arredamenti relativi all'attività ospedaliera	»	1.000.000.000
Cap. 3844 - Categ. X. — Contributi ventennali alle amministrazioni ospedaliere per la costruzione, l'ampliamento o l'acquisto di immobili o di strutture da destinare all'assistenza ospedaliera	»	125.000.000
Cap. 3920 - Categ. X. — Spesa per la concessione di contributi in conto capitale per la costruzione, la ricostruzione, il riattamento ed il completamento di immobili destinati a case di riposo	»	810.000.000
Cap. 3922 - Categ. X. — Spesa per la concessione di contributi ventennali per la costruzione, la ricostruzione, il riattamento ed il completamento di immobili destinati a case di riposo	»	50.000.000
Cap. 3923 - Categ. X. — Contributi a favore di istituzioni che esercitano l'assistenza e la beneficenza, per l'acquisto di attrezzature, apparecchiature o arredamenti destinati a case di riposo od a centri di assistenza o di soggiorno per anziani	»	185.000.000
Totale variazioni in aumento e di nuova istituzione	L.	2.376.000.000

La presente legge sarà pubblicata sul « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 19 agosto 1973

Il presidente della giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(11045)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.